

Legge regionale 24 aprile 2024, n. 6

I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2024-2026

(Bollettino Ufficiale n. 4, del 29.04.2024)

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2024

aumento per euro 10.753.973,76 in termini di competenza e aumento per euro 10.753.973,76 in termini di cassa;

anno finanziario 2025

diminuzione per euro 2.300.000,00 in termini di competenza.

Art. 2.

(Stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2024

aumento per euro 10.753.973,76 in termini di competenza e aumento per euro 10.753.973,76 in termini di cassa;

anno finanziario 2025

diminuzione per euro 2.300.000,00 in termini di competenza.

Art. 3.

(Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026))

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2023, è sostituito dal seguente:

“ 1. Ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2024 nell'importo di euro 53.486.272,74, per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

b) degli investimenti dell'esercizio 2025 nell'importo di euro 34.350.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

c) degli investimenti dell'esercizio 2026 nell'importo di euro 25.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2023, di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011, e all'articolo 1, comma 688 bis, della legge 28

dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 123.528.019,53 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte II. ”.

Art. 4.

(Variazioni agli allegati al bilancio di previsione 2024-2026)

1. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11 del d.lgs. 118/2011, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

Art. 5.

(Modifica all'allegato 1 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)))

1. L'allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.) della l.r. 19/2023, è da intendersi modificato ai sensi della presente legge, come da apposito allegato.

Art. 6.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati

All1 – Allegati – I Variazione al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026